



DECRETO

Oggetto: Emanazione del Regolamento per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

IL RETTORE

VISTI:

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- lo Statuto di Autonomia dell'Università degli studi di Brescia, emanato con D.R. del 9 ottobre 2025, n. 788, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 20 ottobre 2025, n. 244, in vigore dal 4 novembre 2025;
- il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 661 del 24 luglio 2024, in particolare l’art. 31 che stabilisce: “I regolamenti e gli atti sub-regolamentari entrano in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all’albo on-line di Ateneo, salvo diversa motivata esigenza”;
- il vigente Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria emanato con D.R. n. 1235/2023 del 20 dicembre 2023, prot. n. 0315262;

RAVVISATA l’opportunità di adeguare il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria alle nuove norme nelle more adottate, vigenti, agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti e ai pareri delle autorità competenti;

VISTE:

- la delibera del Senato Accademico n. 1 del 26 gennaio 2026 con la quale è stato espresso parere favorevole alla modifica del Regolamento per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la modifica del Regolamento per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,



**Università
di Brescia**

di emanare il Regolamento per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo il testo allegato al presente decreto (All.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in sostituzione del Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria emanato con D.R. n. 1235/2023 del 20 dicembre 2023, prot. n. 0315262.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Regolamento per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito del regolamento

1. L'Università dispone di capacità negoziale per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi dell'art.62 c.1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", in seguito indicato semplicemente "Codice dei contratti".
2. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di acquisizione di opere e lavori, servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come fissate dall'art. 14 del Codice dei contratti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai casi non disciplinati da norme di legge che hanno espressamente per destinatarie le Università.

Art. 2 - Principi comuni alle procedure di affidamento ed esecuzione

1. Le procedure di "affidamento ed esecuzione" di opere e lavori, servizi e forniture devono garantire la "qualità" delle prestazioni.
2. Le procedure di "affidamento" devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) **del risultato** che impone all'Università l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **di fiducia** che comporta le reciproca fiducia, tra funzionari dell'Università e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) **dell'accesso al mercato** che comporta che l'Università favorisca l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
 - d) **interpretativo ed applicativo** in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato, di fiducia e dell'accesso al mercato;
 - e) **di buona fede e tutela dell'affidamento**;
 - f) **di solidarietà e sussidiarietà orizzontale** in base ai quali l'Università può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di

rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di parità di trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale l'Università organizza autonomamente l'esecuzione di opere e lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) **di autonomia contrattuale** in base al quale nel perseguire le proprie finalità istituzionali l'Università è dotata di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice o da altre disposizioni di legge;

i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopraggiungono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione previste dal codice dei contratti sono tassative ed eventuali clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. E' possibile la richiesta di requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico -professionale purché siano proporzionati all'oggetto del contratto, in rapporto all'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti;

m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto volta dall'impresa anche in maniera prevalente;

n) **di economicità** che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

o) **di efficacia** che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

p) **di trasparenza e pubblicità** i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

q) **di proporzionalità** che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

r) **di rotazione degli affidamenti** il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la partecipazione e la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

s) **di sostenibilità energetica e ambientale** che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenendo conto di tutti gli aggiornamenti;

t) **di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento dell'affidamento sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando idonea vigilanza sulle misure adottate.

3. Il principio di economicità può essere subordinato nei limiti espressamente consentiti dalle leggi, a criteri espressamente previsti nei bandi di gara o nelle lettere di invito, ispirati a esigenze sociali, tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale, della promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

4. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le informazioni e i dati relativi alla programmazione e all'espletamento delle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono trasmessi dall'Università, attraverso le piattaforme digitali certificate utilizzate per le acquisizioni, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.

Art. 3 - Modalità di scelta del contraente

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'Università può ricorrere, per gli affidamenti sotto soglia, alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, purché le opere e i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Ai fini dell'accertamento dell'interesse transfrontaliero certo, il RUP deve condurre idonea istruttoria volta a verificare, caso per caso, la sussistenza dei relativi presupposti, quali a titolo esemplificativo: l'importo dell'appalto, il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche dell'appalto, le specifiche tecniche dei prodotti, l'eventuale assenza di denunce reali e non fittizie, presentate da operatori aventi sede in altri Stati Membri. Possono essere presi in considerazione anche affidamenti precedenti con analogo oggetto realizzati dall'Università o da altre stazioni appaltanti.

L'analisi in ordine alla sussistenza dei presupposti deve essere certificata nella richiesta di acquisto o in un verbale da allegare alla richiesta di acquisto poiché costituirà elemento essenziale della disposizione a contrarre di cui al successivo articolo 28.

2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) le norme del Codice dei contratti.

Art. 4 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei contratti. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. In base all'art. 58 del Codice dei contratti è vietato, altresì, l'accorpamento artificioso dei lotti.

3. E' compito del Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 5 - Accesso al mercato - Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. In esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 3 del Codice dei contratti e dell'art. 2 comma 2, lett. c) del presente regolamento, nel predisporre gli atti degli affidamenti di importo stimato inferiore alla soglia di rilievo comunitario è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 6 - Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalti di opere e lavori, forniture con posa in opera e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali finalizzati a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 7 - Rispetto degli obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario trova applicazione l'art. 28 del Codice dei contratti, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento delle opere e dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni sono effettuate sul profilo dell'Università, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 8 - Rispetto del principio di rotazione

1. In esecuzione dell'art. 3 del Codice dei contratti e dell'art. 2, comma 2, lett. c) del presente regolamento, l'Università si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia: quella in corso ed in via di esecuzione e quella immediatamente precedente.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione sono stabilite le seguenti tre fasce:

- A) da € 5.000,00 a € 10.000,00;
- B) da € 10.001,00 a € 20.000,00;
- C) da € 20.001,00 a € 40.000,00;
- D) da € 40.001,00 a € 100.000,00;
- E) da € 100.001,00 a € 139.999,00.

In tal caso, il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo il rispetto, nel corso di un anno solare, del limite massimo previsto per l'affidamento diretto, ovvero inferiore ad € 150.000,00 per opere e lavori e inferiore a € 140.000,00 per beni e servizi.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non sia contingentato il numero degli operatori che saranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che siano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Art. 9 - Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 49, comma 6, del Codice dei contratti, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

2. Della sussistenza di tali condizioni il RUP deve fornire sufficiente motivazione nella richiesta di acquisto.

Art. 10 – Sistema di programmazione

1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'Università adotta il “sistema di programmazione” triennale di opere e lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 150.000, e di servizi e forniture il cui valore stimato sia pari o superiore a € 140.000 ed i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti e dell'allegato I.5.
2. Il sistema di programmazione, approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e triennale, è finalizzato alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio ed all'obbligo di adesione alle Convenzioni - Quadro e agli Accordi Quadro attivati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite di Consip S.p.A. o di altre Centrali di committenza regionali, ferme restando le specifiche deroghe ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione e ai sensi dell'art. 236 comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2020 n. 77 per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti l'attività didattica.
3. L'Università ha facoltà di delegare altre centrali di committenza per specifici progetti.
4. L'Università, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e con il programma dei lavori e delle opere pubbliche, adotta un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

Art. 11- Definizione e riparto di competenze

1. Ai sensi del presente regolamento per “contratti pubblici” si intendono i contratti di appalto posti in essere dall'Università ed aventi per oggetto l'esecuzione di opere e lavori e l'acquisizione di servizi e di forniture.
2. Le acquisizioni per l'esecuzione di “opere e lavori” sono di competenza esclusiva del Settore Acquisizioni ed Edilizia.
3. Le acquisizioni di “forniture e servizi” sono di competenza del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo relativamente ai beni e alle risorse del patrimonio librario.

Art. 12- Principi e diritti digitali.

1. L'Università assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale ed opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
2. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice dei contratti e del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. n.82/2005 mediante le piattaforme certificate e servizi digitali infrastrutturali adottati. L'Università assicura la tracciabilità, la trasparenza delle attività esercitate e l'accessibilità ai dati entro i limiti di cui all'art.35 del codice dei contratti.

Art. 13- Modi di esecuzione delle procedure e limiti di valore applicabili

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori di importo inferiore ad € 150.000 e l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, sono autorizzati, nell'ambito degli stanziamenti di budget, dai Titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa, ovvero i responsabili del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
2. Fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'Università può procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori di importo non superiore a 500.000 euro. L'Università può, altresì, procedere attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
3. Per svolgere le procedure di affidamento di importo superiore alle soglie indicate al comma 2, l'Università deve ottenere la necessaria qualificazione, ai sensi della normativa vigente. La qualificazione è soggetta a periodiche revisioni.
4. L'Università può procedere direttamente ed autonomamente all'affidamento di opere, lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamenti di opere e lavori, di importo inferiore a € 150.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
 - b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Università;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a un milione, fermo restando il possesso da parte dell'Università della qualificazione adeguata;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione e fino alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, fermo restando il possesso da parte dell'Università della qualificazione adeguata e fatta salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, fermo restando il possesso da parte dell'Università della qualificazione adeguata.
5. Nessuna acquisizione di opere e lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di sottrarla all'applicazione delle norme comunitarie recepite nel codice dei contratti. Il valore stimato degli appalti oggetto delle procedure di acquisizioni, calcolato in base alle indicazioni di cui all'art. 14 del codice dei contratti, è basato sull'importo totale pagabile. Il calcolo tiene conto

dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi, comunque definiti.

Art. 14 Responsabile Unico di progetto

1. Ai sensi dell'art. 15 del codice dei contratti i responsabili del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, nel primo atto di avvio del lavoro, del servizio o della fornitura nominano un responsabile unico di progetto per il coordinamento delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

La nomina di un responsabile unico di progetto è obbligatoria anche nelle ipotesi di procedure di acquisizione per il tramite delle Centrali di Committenza.

Il responsabile unico di progetto è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa o dell'unità organizzativa competente per lo specifico intervento, in possesso dei requisiti e di competenze professionali adeguate, come previsto dal codice dei contratti, in relazione ai compiti per cui è nominato, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il responsabile unico di progetto è nominato tra gli altri dipendenti in servizio o tra dipendenti di altre amministrazioni.

Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il responsabile unico di progetto deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, l'Università può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, l'Università affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

L'ufficio di Responsabile unico di progetto è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In caso di mancata nomina del responsabile unico di progetto nell'atto di avvio, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto o nell'ordine.

Ferma restando l'unicità del responsabile unico di progetto, per l'affidamento di interventi caratterizzati da particolare complessità, possono essere nominati dal Responsabile del Centro di Responsabilità Amministrativa, un responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del responsabile unico di progetto.

Compiti del RUP comuni a tutte le fasi nell'ambito dei contratti per l'affidamento di servizi e forniture.

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Predisponde altresì l'elenco annuale;
- b) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti;
- c) decide i sistemi di affidamento dei servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

- d) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) provvede all'acquisizione del CIG;
- f) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento nell'ambito dei contratti per l'affidamento di servizi e forniture.

Il RUP, qualora non sia nominato un responsabile per la fase dell'affidamento, ha i seguenti compiti specifici:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto se istituita o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- g) adotta il provvedimento finale della procedura quando ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa oppure predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala al titolare del centro di costo competente a disporre l'aggiudicazione.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione nell'ambito dei contratti per l'affidamento di servizi e forniture.

Il RUP, qualora non sia nominato un responsabile per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione, ha i seguenti compiti specifici:

- a) impartisce al direttore dell'esecuzione del contratto, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione;
- b) accerta, insieme al direttore dell'esecuzione del contratto, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- c) propone le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione, anche su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) concorda i prezzi relativi a nuove prestazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- e) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto;

- f) ordina la sospensione dell'esecuzione del contratto, su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente;
- g) dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- h) attiva la definizione con accordo bonario delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione;
- i) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- l) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- m) all'esito positivo della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione rilascia il certificato di pagamento.

Compiti del RUP comuni a tutte le fasi nell'ambito dei contratti per l'affidamento di lavori.

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici. Predisporre, altresì, l'elenco annuale;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione. Sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, se nominato, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- j) provvede all'acquisizione del CIG;
- k) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento nell'ambito dei contratti di lavori.

Il RUP, qualora non sia nominato un responsabile per la fase dell'affidamento, ha i seguenti compiti specifici:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato; esercita in ogni caso funzioni

di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;

b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto se istituita o di una commissione appositamente nominata;

c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione;

d) dispone le esclusioni dalle gare;

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa oppure predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala al titolare del centro di costo competente a disporre l'aggiudicazione.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione nell'ambito dei contratti di lavori.

Il RUP, qualora non sia nominato un responsabile per la fase della programmazione, progettazione ed esecuzione, ha i seguenti compiti specifici:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidono;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90,93, comma 2, 99 e 101 comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomia dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

j) propone le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;

k) concorda i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla approvazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

- l) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- m) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dalla normativa vigente;
- n) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- o) attiva la definizione con accordo bonario delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione;
- p) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- q) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- r) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione rilascia il certificato di pagamento;
- s) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione lavori.

Art. 15— Direttore dell'esecuzione del contratto

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolti, di norma, dal RUP che provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP per prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00.

Inoltre, indipendentemente dall'importo, nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Sono attribuiti al direttore dell'esecuzione del contratto i seguenti compiti:

- a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
- b) avvia l'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le

indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;

c) verifica la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

d) valuta la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

e) redige periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

f) garantisce il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

g) cura la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

h) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

i) attesta lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

l) provvede al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

m) effettua entro cinque giorni dalla comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 16 Direttore dei lavori

1. In fase di esecuzione del contratto, il RUP si avvale del Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'intervento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 – Norme generali per lo svolgimento delle procedure di affidamento

I^a fase: avvio ed autorizzazione della procedura

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del codice dei contratti prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i responsabili del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo adottano un provvedimento contenente la decisione di contrarre, anche in forma semplificata nelle ipotesi di affidamento diretto, con le seguenti indicazioni:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei lavori, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- il contratto collettivo applicabile nelle ipotesi nelle quali deve essere indicato e il codice ATECO;
- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove esistenti;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori economici da interpellare;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi comuni di cui all'art. 2 del presente regolamento si può svolgere una consultazione preliminare di mercato per la predisposizione degli atti relativi all'affidamento, finalizzata all'acquisizione di informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza.

3. Le procedure di acquisizione hanno inizio con l'adozione di un atto redatto secondo il seguente schema:

- a) per "opere e lavori" di importo inferiore a € 5.000,00 si provvede con "*ordinativo diretto*";
- b) per "opere e lavori" di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 si provvede con "*disposizione di affidamento*" del Responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia, dopo l'acquisizione del preventivo di spesa tramite una piattaforma certificata in uso presso l'Università, previa verifica della congruità dell'offerta;
- c) per "opere e lavori" di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 si provvede con "*disposizione autorizzatoria della spesa*" del Responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia e successiva "*disposizione di affidamento*", dopo l'acquisizione del preventivo di spesa tramite una piattaforma certificata in uso presso l'Università, previa verifica della congruità dell'offerta;
- d) per "servizi e forniture" di importo inferiore a € 5.000,00 si provvede con "*ordinativo diretto*";
- e) per "servizi e forniture" di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00 si provvede con "*disposizione di affidamento*" del Responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo, successivamente all'acquisizione del preventivo di spesa tramite una piattaforma certificata in uso presso l'Università, previa verifica della congruità dell'offerta;
- f) per "servizi e forniture" di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 140.000,00 si provvede con "*disposizione autorizzatoria della spesa*" del Responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e successiva "*disposizione di affidamento*", dopo l'acquisizione del preventivo di spesa tramite una piattaforma certificata in uso presso l'Università, previa verifica della congruità dell'offerta;
- g) per "servizi e forniture" di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario si provvede con "*disposizione autorizzatoria della spesa*" del Responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e successiva "*disposizione di affidamento*", dopo l'acquisizione del preventivo di spesa tramite una piattaforma certificata in uso presso l'Università, previa verifica della congruità dell'offerta;

- h) per “opere e lavori” di importo pari o superiori a € 150.000 e “servizi e forniture” di importo pari o superiori alla soglia di rilievo comunitario si provvede con “*delibera*” del Consiglio di Amministrazione.

II^ Fase: Scelta del Contraente

1. Ai sensi dell'art. 21 del codice dei contratti, il RUP nominato svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.
2. Il RUP adotta ogni provvedimento necessario alla redazione della lettera di invito, alla successiva gestione della fase di gara ed alla proposta di affidamento nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, al titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa.
3. Per tutte le acquisizioni di opere o lavori, forniture e servizi, il RUP si avvale della rilevazione dei prezzi di mercato effettuata da Amministrazioni ed enti a ciò preposte (Consip, Centrale di Acquisto Regionale, Mepa, Camera di Commercio, Prezziario Opere Pubbliche della Provincia, ecc.) al fine dell'orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
4. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
5. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
6. I concorrenti, individuati tramite elenchi di operatori economici o tramite indagine di mercato, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti negli articoli 94 e 95 del codice dei contratti, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale certificata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Agricoltura ed Artigianato o iscrizione in altro Albo professionale e degli eventuali requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico - professionale purché siano proporzionati all'oggetto del contratto, in rapporto all'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti.
7. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di specifici servizi, l'aggiudicazione degli affidamenti di cui al precedente articolo 13, comma 4, lett. c), d) e d), avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo oppure del prezzo più basso. E' obbligatorio l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per gli affidamenti relativi:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera nei quali il costo della manodopera supera il cinquanta per cento del valore contrattuale;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

e) gli affidamenti di appalto integrato;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

8. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

9. L'offerta economicamente più vantaggiosa si può basare su elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione oggetto del contratto, quali ad esempio: la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il carattere estetico-funzionale, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ulteriori elementi in base al tipo di fornitura e/o servizi da utilizzare. Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, devono essere valorizzati gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuati criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Unicamente per i contratti ad alta intensità di manodopera è stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

10. Nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere indicati, nella documentazione di gara, gli elementi di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza.

11. La scelta del criterio di aggiudicazione deve essere indicata nel provvedimento autorizzatorio e negli atti di gara.

12. Nelle procedure di affidamento di cui al precedente articolo 13, comma 4, l'Università non richiede le garanzie provvisorie per la partecipazione alle procedure di gara salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella determina a contrarre o nell'avviso di indizione della procedura. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

13. Le procedure negoziate si svolgono con le modalità indicate nella lettera di invito e di esse deve essere redatto dettagliato ed analitico verbale delle operazioni compiute.

14. Nelle procedure negoziate di cui all'articolo 13, comma 4, lettere c), d) ed e) del presente regolamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori e di servizi che non presentano un interesse transfrontaliero certo, l'Università prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse di pari o superiore a cinque. Negli atti di gara è indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale tra quelli indicati nel codice dei contratti.

15. L'interesse transfrontaliero certo si desume attraverso l'accertamento di una delle seguenti caratteristiche:

- valore dell'appalto;
- peculiari proprietà tecniche o ubicazione del luogo di realizzazione dell'intervento tali da attrarre operatori economici esteri;
- particolare situazione del mercato di riferimento;

ogni altro elemento da cui si possa desumere l'interesse di operatori economici esteri all'aggiudicazione di un determinato appalto.

16. Nelle procedure negoziate di cui all'articolo 13, comma 4, lettere c), d) ed e) del presente regolamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Università valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità, e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nella documentazione di gara sono indicati gli elementi specifici ai fini della valutazione.

17. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quando è stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo nomina una Commissione per l'aggiudicazione della gara. Nel caso di aggiudicazione di contratti di cui al presente regolamento, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

18. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Il responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

19. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Una volta disposta l'aggiudicazione, è stipulato il contratto.

III^ Fase: Verifica delle condizioni e Stipula del contratto

1. Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ogni struttura deputata alle acquisizioni, verifica con cadenza semestrale, le dichiarazioni rese dall'affidatario, previo sorteggio di un campione di soggetti da sottoporre a controllo corrispondente al cinque per cento del totale degli affidamenti effettuati nel periodo considerato. L'operazione di sorteggio deve essere verbalizzata. L'eventuale modifica della percentuale di soggetti da sottoporre a controlli sarà oggetto di revisione nell'ipotesi di consistente variazione del numero degli affidamenti. Tutte le dichiarazioni rese dall'operatore economico sorteggiato dovranno essere oggetto di verifica. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Università procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Università per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

2. Per tutte le procedure di importo pari o superiore a € 40.000 per le quali deve essere acquisto il DGUE in formato XML, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali o speciali sono svolte attraverso la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

3. In caso di procedure di acquisizione di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Università deve acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87

del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”.

4. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta. Il contratto, in caso di procedura negoziata senza bando oppure per gli affidamenti diretti, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

6. I contratti di importo pari o superiore a € 150.000 per opere e lavori sono regolati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Università.

7. Nelle procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario non si applica, per la stipula del contratto, il termine dilatorio di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

8. Il contenuto del contratto deve avere almeno l'indicazione dei seguenti elementi: l'oggetto dell'affidamento, le modalità di esecuzione della prestazione, i termini di inizio e fine dell'esecuzione, la clausola di revisione periodica del prezzo nel caso di forniture e servizi, la clausola di adeguamento del prezzo nel caso di lavori, le ipotesi di recesso e di risoluzione, la facoltà di subappalto, il divieto di cessione del contratto, le penali e i relativi importi, le modalità di pagamento del corrispettivo, le modalità per la verifica della regolare esecuzione, le garanzie accessorie, la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'informativa per il trattamento dei dati. Il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante del contratto.

9. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Università non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque le risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

10. E' ammessa la facoltà di liquidazione del corrispettivo contrattuale per acconti.

11. Nei casi previsti dalla legge è ammessa l'anticipazione di una parte del corrispettivo contrattuale, previo deposito di idonea fideiussione a garanzia dell'anticipazione. Sono esclusi i contratti per prestazioni di forniture e servizi ad esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali. Limitatamente ai servizi di ingegneria e

architettura, nei documenti di gara può essere prevista un'anticipazione del prezzo fino al dieci per cento, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

12. Il contratto è soggetto all'applicazione dell'importo di bollo secondo l'allegato schema ed il pagamento avviene con le modalità indicate nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate:

fascia di importo contratto (€)	imposta (€)
inferiore a 40.000	esente
uguale o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000	40
uguale o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000	120
uguale o superiore a 1.000.000 e inferiore a 5.000.000	250
uguale o superiore a 5.000.000 e inferiore a 25.000.000	500

Art 18 Norme speciali per lo svolgimento degli affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara. Nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dall'Università, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo codice.

2. Gli affidamenti diretti sono effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. L'Università, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura, servizi, opere e lavori da affidare può ricorrere anche alla creazione di un Albo Fornitori.

Art 19 Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al codice dei contratti, l'Università può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 20 Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico sono richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 21 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'Università invita l'operatore economico selezionato a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
- b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non si ritenga di utilizzare alcuna piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere adeguatamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

3. Nel provvedimento di affidamento devono sussistere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
- b) il CPV e se del caso il CUP;
- c) il contratto collettivo applicabile e il codice ATECO;
- d) i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove esistenti;
- e. il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- f. la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- g. eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- h. la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- i. il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- j. l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- k. il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
- l. gli elementi essenziali del contratto;
- m. alla copertura finanziaria.

4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 22 - Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di lavori, opere, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.

2. Il RUP deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.

3. La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta, da acquisire prima dell'adozione della decisione a contrarre, deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti.

Art. 23 - Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 24 - Controllo dei requisiti autocertificati da parte dell'operatore economico

1. Gli operatori economici beneficiari degli affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Ogni struttura deputata alle acquisizioni, verifica con cadenza semestrale, le dichiarazioni rese dall'affidatario, previo sorteggio di un campione di soggetti da sottoporre a controllo corrispondente al cinque per cento del totale degli affidamenti effettuati nel periodo considerato. L'operazione di sorteggio deve essere verbalizzata. L'eventuale modifica della percentuale di soggetti da sottoporre a controlli sarà oggetto di revisione nell'ipotesi di consistente variazione del numero degli affidamenti. Tutte le dichiarazioni rese dall'operatore economico sorteggiato dovranno essere oggetto di verifica. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati,

l'Università procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Università per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per tutte le procedure di importo pari o superiore a € 40.000 per le quali deve essere acquisto il DGUE in formato XML, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali o speciali sono svolte attraverso la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

2. In caso di procedure di acquisizione di importo pari o superiore a € 150.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Università deve acquisire la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

3. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, l'Università è autorizzata ad adottare il provvedimento di aggiudicazione, che è immediatamente efficace, dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, l'Università procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, aggiudica con riserva, previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Art. 25 -Norme speciali per lo svolgimento degli affidamenti tramite procedure negoziate sotto soglia

1. Le negoziate sono procedure di affidamento in cui l'Università consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate di importo stimato sotto soglia di rilievo comunitario sono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 e sino alla soglia europea, al netto dell'IIVA e per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino alla soglia europea, al netto dell'IIVA.
3. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni

Art. 26 -Avvio e autorizzazione alla procedura negoziata

1. La *“disposizione autorizzatoria della spesa”* contenente la decisione di contrarre costituisce il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti di opere e lavori, forniture e servizi aggiudicati mediante procedura negoziata sono affidati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori.

4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia di rilievo comunitario il numero di operatori da consultare è pari ad almeno dieci.

5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del codice dei contratti.

Art. 27 - Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia di rilievo comunitario si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'eventuale albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 28 - Disposizione a contrarre

1. La disposizione a contrarre deve specificatamente contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- il CPV e se del caso il CUP;
- il CCNL applicabile nei casi previsti e il codice ATECO;
- i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove sussistenti;
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intende soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP e del DEC;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 29 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione e delle categorie merceologiche
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'eventuale albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso all'Università.
3. L'operatore da invitare alla procedura deve essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 30 - L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice dei contratti in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo dell'Università, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- a. il valore dell'affidamento;
- b. gli elementi essenziali del contratto;
- c. i requisiti di idoneità professionale;
- d. i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f. qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta;
- g. i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- h. le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 31 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate per l'aggiudicazione di lavori e servizi, con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, si applica solo agli appalti di lavori e servizi e non agli appalti di forniture.

Art. 32 - Lettera di invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'eventuale Albo fornitori dell'Università e formalizzati i relativi risultati l'Università procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Università dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 33 -Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. La lettera di invito deve contenere almeno:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o nel caso di operatore economico selezionato dall'eventuale Albo fornitori: la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del RUP;
- j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- m. il premio di accelerazione nei lavori pubblici;
- n. l'eventuale premio di accelerazione nei servizi e nelle forniture.

Art. 34 -Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia di rilievo comunitario sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del codice dei contratti.

Art. 35 -Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata dopo la scadenza dei termini per proporre la domanda di partecipazione.

2. La Commissione può essere presieduta e composta da dipendenti dell'Università.

3. Le sedute della Commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 36- Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 37- Verifica di conformità dei contratti di forniture e servizi

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

3. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Art.38 - Certificato di verifica di conformità dei contratti di forniture e servizi

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;

- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità

2. Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione.

3. Il certificato di verifica di conformità è sottoposto ad approvazione con disposizione dei rispettivi responsabili del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo

4. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo si procede al pagamento del corrispettivo o della rata di saldo e allo svincolo della fideiussione definitiva, se richiesta.

Art.-39- Certificato di regolare esecuzione dei contratti di forniture e servizi

1 Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- b) l'indicazione dell'esecutore
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- a) la certificazione di regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è sottoposto ad approvazione con disposizione dei rispettivi responsabili del Settore Acquisizioni ed Edilizia, delle Strutture Dipartimentali e del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

4. Per gli acquisti la cui verifica non richiede valutazioni discrezionali ma il semplice accertamento della ricezione del bene, la verifica si intende assolta con l'apposizione del nulla osta all'accettazione della stessa sui documenti contabili.

5. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del corrispettivo o della rata di saldo e allo svincolo della fideiussione definitiva, se richiesta.

Art. 40 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione dei contratti di lavori

1. I lavori sono soggetti a collaudo.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti

giustificati corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto e non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

2. Il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico amministrativo qualora:

- a) l'università si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
- b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
 - 1. opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
 - 2. opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
 - 3. lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
 - 4. opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

3. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dei lavori;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

5. Il certificato di regolare esecuzione è sottoposto ad approvazione con disposizione del responsabile del Settore Acquisizioni ed Edilizia

6. A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del corrispettivo o della rata di saldo e allo svincolo della fidejussione definitiva, se richiesta.

Art.41 - Emanazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con le procedure previste dall'ordinamento dell'Università degli Studi di Brescia.